

CODACONS



Co-funded by
the European Union

GET ACTIVE ABOUT DEBT



Debito e salute mentale (consumatori vulnerabili).

Avv. Valeria Calviello

Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (D. Lgs n. 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Il sovraindebitamento come fenomeno sociale e psicologico

- **Sovraindebitamento attivo**

Persona che gestisce male il proprio reddito e che manifesta una esagerata propensione al consumo rispetto alle proprie capacità economiche. Il consumatore sovrastima le proprie risorse o sottovaluta l'onere dei prestiti.

- **Sovraindebitamento passivo**

La causa dell'esposizione debitoria è dovuta a fattori esterni non riconducibili al consumatore: perdita del lavoro, malattia.

Sovra indebitamento da insolvenza

Include tutti gli atti volontari ed intenzionali che portano le persone ad indebitarsi ricorrendo in maniera fraudolenta al credito, con la premeditata e deliberata intenzione di non rispettare i propri impegni economici. L'aspetto volontario e doloso configura il fenomeno come atto ai limiti della legalità (De Leo, Volpini, Landi, 2003).

Il sovraindebitamento differito

E' collegato ad un evento, che si verificherà in un futuro non ancora definito:

- una famiglia che basa il proprio tenore di vita sulla pensione di un soggetto anziano e la pensione diviene un reddito precario perché si estinguerà con il decesso;
- figli adulti che, a seguito della separazione, ritornano a vivere con i genitori, appesantendo il complessivo bilancio familiare.

LE CAUSE DEL SOVRINDEBITAMENTO



FATTORI ECONOMICI

(incapacità di gestire le finanze)



FATTORI SOCIALI

(rete sociale lacerata e solitudine)



FATTORI DI NATURA INDIVIDUALE

disturbi d'ansia e del tono dell'umore, disturbo post traumatico da stress, disturbo di burn out e la presenza di dipendenze patologiche.

Il sovrindebitamento e le dipendenze

Tra i soggetti sovraindebitati si osservano casi crescenti di finanziamenti concessi a persone che ne hanno già contratti. Si è rilevato inoltre che molti soggetti hanno aumentato la propria esposizione debitoria a causa di disturbi quali il gioco patologico e la dipendenza da alcool e stupefacenti.

G.A.P – Gioco d'Azzardo Patologico

Il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) è un disturbo da tempo conosciuto, catalogato nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) e perciò considerato una vera e propria patologia psichiatrica.

Negli ultimi anni il fenomeno è diventato una vera e propria emergenza, anche grazie al più facile accesso alle macchinette, al gioco on-line ed allo spopolare delle sale da gioco e dei bingo.

SINTOMI DELLA LUDOPATIA

Una persona dovrebbe preoccuparsi quando nota uno di questi sintomi:

- E' completamente assorbita dal gioco
- Non riesce a diminuire o interrompere le giocate quando lo decide
- Si sente irrequieta o irritabile quando non può o non deve giocare
- Quando perde invece di smettere gioca pensando di rifarsi
- Dice bugie per nascondere quanto gioca
- Si accorge che a causa del gioco le sue relazioni, lo studio o il rendimento sul lavoro sono peggiorati
- Fa affidamento su altri per reperire il denaro con cui sanare le perdite al gioco.

LA PATOLOGIA

- Quando il gioco assume le caratteristiche di una vera e propria malattia, emerge la modalità compulsiva, innescando una spirale patologica nella quale il giocatore, al pari delle altre dipendenze (da sostanze e non) rimane inesorabilmente e progressivamente, senza rendersene conto, imbrigliato.
- Da questo momento insorge il corredo di comportamenti che accompagnano costantemente ogni dipendenza, tra cui l'incapacità di fermarsi, vani tentativi di "resistere" alla tentazione della giocata, utilizzo di promesse e bugie al fine di ottenere denaro da giocare, di poter raggiungere "l'obiettivo" o nel tentativo di giustificare, legittimare o minimizzare i propri comportamenti.

La ristrutturazione dei debiti disciplinata dal D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** previsto dall'art. 65 e seguenti del Codice (fino al luglio del 2022 il Piano era normato dalla legge 3/2012, oggi non più in vigore e sostituita dal Codice della Crisi) una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere **volontario**, basata su una **proposta** di soddisfacimento dei crediti formulata dal **debitore** (che deve essere necessariamente un **consumatore**), sottoposta alla valutazione del Tribunale.

Piano del consumatore: chi può chiederlo?

- **I soli consumatori**

- persone fisiche che hanno contratto i propri debiti per motivi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale (es. i lavoratori dipendenti, i pensionati, i disoccupati, ma anche chi ha prestato una fidejussione a favore di un'altra persona quali i genitori/coniuge che che garantiscono il fido di un familiare per casa, attività etc.)

- **LE CONDIZIONI**

- non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale;
- non abbia utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 o del Codice della Crisi nei cinque anni precedenti;
- non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.
- la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile alla colpa o ad azioni fraudolente del soggetto richiedente.

CONTENUTI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La proposta di piano del consumatore deve contenere:

- l'indicazione di tutti i creditori e della percentuale di credito che verrà soddisfatta per ciascuno di essi;
- il numero complessivo delle rate da pagare, l'importo della singola rata e le scadenze di pagamento;
- la modalità di vendita di eventuali beni, mentre se è gravata da mutuo è possibile preservare la proprietà della prima casa.

L'Organismo di composizione della crisi

Il consumatore che intenda presentare un piano di ristrutturazione dei debiti deve obbligatoriamente avvalersi dell'**ausilio dell'OCC** (art. 67, comma 1 del Codice). Gli OCC sono organismi iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, i quali svolgono una funzione di consulenza del debitore e al contempo di tutela degli interessi della massa dei creditori. Organismo con sede nel circondario del Tribunale competente territorialmente per la procedura.

L'**OCC** riveste infatti, nella procedura di ristrutturazione dei debiti, un **triplice ruolo**:

- di **consulente del debitore** (nella fase che precede la presentazione del piano);
- di **garante**, nei confronti del **Tribunale** e dei **creditori**, circa l'**attendibilità del piano**;
- di **ausiliario del Tribunale** nella gestione della procedura e nell'esecuzione.

La relazione dell' Organismo per la Composizione della Crisi

L'OCC deve provvedere alla stesura di una relazione particolareggiata da allegare al piano in cui attesta:

- Tutti i creditori e l'ammontare dell'esposizione
- che il richiedente non si è indebitato per sua colpa;
- che la documentazione da lui prodotta è completa e attendibile;
- che il piano per il sovraindebitamento è conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria (es. vendita all'asta dei beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore).
- la sostenibilità della proposta, ovvero che il richiedente sia veramente in grado di pagare quello promette con il piano.

La relazione dell' Organismo per la Composizione della Crisi

La **relazione dell'OCC** deve contenere(art. 68, commi 2 e 3 del Codice):

- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza** impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore** di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei **costi della procedura**;
- l'eventuale **attestazione** circa il pagamento dei **crediti privilegiati** in misura **non inferiore** a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al **valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti** oggetto della prelazione;
- l'indicazione se il **soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del consumatore.

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA

- Alla **domanda** di ristrutturazione dei debiti devono essere **allegati**, oltre alla **relazione** dell'OCC , i **documenti**, che consentono di valutare sinteticamente il valore del passivo da soddisfare e dell'attivo da distribuire, oltre alla condotta pregressa del consumatore (art. 67, comma 2 del Codice):
 - l'**elenco di tutti i creditori**, con l'indicazione delle **somme dovute** e delle **cause di prelazione**;
 - la descrizione della **consistenza** e della **composizione** del **patrimonio**;
 - l'elenco degli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli **ultimi cinque anni**;
 - le **dichiarazioni dei redditi** degli **ultimi tre anni**;
 - l'indicazione degli **stipendi**, delle **pensioni**, dei **salari** e di tutte le **altre entrate** del **consumatore** e del suo **nucleo familiare**, con l'indicazione di quanto occorre al **mantenimento della sua famiglia**.
- **Ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi per i crediti chirografari fino alla chiusura della procedura.**

L'ITER IN TRIBUNALE



DEPOSITO DEL PIANO

(ASSISTENZA DIFENSORE)



FISSAZIONE DELL'UDIENZA

(NOTIFICA AI CREDITORI)



NON OCCORRE IL CONSENSO DEI CREDITORI

POSSONO INTERVENIRE E FORMULARE OSSERVAZIONI CONTRARIE

il giudice tende a tutelare il debitore e a garantire una vita dignitosa

DOMANDA INAMMISSIBILE

La **domanda** di ristrutturazione dei debiti del consumatore è inammissibile se (art. 69 Codice della Crisi):

- mancano i **documenti richiesti**;
- è assente il **presupposto soggettivo o oggettivo**;
- la proposta e il piano sono **privi del contenuto minimo o violano norme imperative**;
- il consumatore è già stato **esdebitato** nei **cinque anni precedenti** la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per **due volte**;
- **non sia provato** (dal **consumatore**) che questi abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento senza **colpa grave, malafede o frode**.

LA MERITEVOLEZZA



LEGGE N. 3/2012

MERITEVOLEZZA



D. Lgs n. 14/2019

MALA FEDE, COLPA GRAVE , FRODE



Non serve più una particolare meritevolezza, ma il debitore fondamentale si deve essere comportato correttamente, senza avere posto in essere comportamenti fraudolenti (ES. documenti falsi)

Il consumatore immeritevole

- il consumatore è **immeritevole** di accedere alla ristrutturazione dei debiti, in quanto in colpa grave, qualora abbia contratto il proprio indebitamento con una **condotta gravemente negligente**, tenuto conto del motivo del debito, del suo reddito disponibile attuale e prospettico al momento del sorgere del debito e del suo patrimonio.
- Rilevanti a tal proposito sono:
 - le **motivazioni** per cui è stato **contratto l'indebitamento**: può essere considerato meritevole il consumatore che abbia dovuto indebitarsi per soddisfare **bisogni primari propri o della propria famiglia** (ad es. casa di abitazione, studi scolastici o universitari, spese mediche, etc.), non invece il consumatore che abbia stipulato finanziamenti insostenibili per mantenere un tenore di vita particolarmente agiato (ad es. viaggi in località esotiche, auto di lusso).
 - le **cause del sovraindebitamento**: può essere considerato meritevole il consumatore sovraindebitato per **cause sopravvenute e non dipendenti dalla sua volontà** (ad es. licenziamento, separazione, malattia, inadempimento di conduttori morosi, ecc.) non il consumatore sovraindebitato per cause prevedibili (ad es. a seguito della riduzione del reddito da lavoro autonomo, o della cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato).

Orientamento della giurisprudenza

la **giurisprudenza** ha ritenuto che:

- qualora il consumatore avrebbe potuto **rendersi conto autonomamente** che la sottoscrizione di un **contratto di finanziamento** avrebbe condotto il medesimo ad uno **stato di sovraindebitamento** (ad es. mediante una semplice operazione aritmetica circa il calcolo delle rate assunte), tale condotta integra un comportamento **colpevole ed imprudente**, con conseguente immeritevolezza del consumatore;
- qualora il consumatore, per far fronte alle spese, continui a sottoscrivere contratti di finanziamento, aumentando il proprio debito a dismisura (c.d. **“finanziamenti a catena”**), tale pratica **non è meritevole di tutela** in quanto denota l'assenza di prudenza e diligenza nell'assunzione di obbligazioni.

La condotta del creditore

- la condotta del debitore deve essere valutata non isolatamente, ma in rapporto a quella dei creditori; quando infatti vi sia stato il **concorso del creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento** del consumatore, quest'ultimo non potrà essere considerato in colpa grave.
- Il creditore per concedere un finanziamento deve valutare il **merito creditizio** del consumatore, e non deve porre in essere una condotta che può essere stata idonea a creare o rafforzare l'affidamento del consumatore sulla idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, escludendone la negligenza.
- il **creditore** che abbia **colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento**, o che abbia **violato i principi di cui all'art. 124-bis del D. Lgs. n. 385/1993** (Testo Unico Bancario) – ovvero non abbia valutato il **merito creditizio del consumatore** sulla base di **informazioni adeguate** fornite dal consumatore stesso e, ove necessarie, ottenute attraverso la **consultazione di banche dati**- non può presentare **opposizione** o **reclamo** in sede di **omologa** per contestare la convenienza della proposta (art. 69 codice della crisi).

Omologazione del Piano di ristrutturazione

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della proposta deve essere emesso nel termine di **sei mesi dal deposito**. Se il Giudice ritiene la proposta meritevole d'accoglimento, **omologa il piano del consumatore**.

I creditori non possono più attivare o proseguire procedure esecutive o azioni cautelari contro debitore, ed eventuali aste, pignoramenti, etc vengono bloccati e integralmente sostituiti dal nuovo piano. Il piano blocca anche le cessioni del quinto dello stipendio.

GLI ESITI

- **MANCATO RISPETTO DEL PIANO**

In caso di mancato pagamento il debitore **decadrà da ogni beneficio e il piano perderà efficacia.**

- **RISPETTO DEL PIANO**

Al termine del periodo di pagamento previsto nel piano del consumatore omologato (in genere della durata di qualche anno), il debitore sarà legittimamente considerato **libero a tutti gli effetti da ogni debito**, pur avendo pagato, complessivamente, solo una parte delle somme effettivamente dovute.

Grazie per l'attenzione!

Avv. Valeria Calviello